

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 189 DEL 27.12.2017

OGGETTO: Affidamento Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale ed Azienda speciale Ce.f.a.s – Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – SMARTCIG Z1F21808F5

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2017, nonché il successivo atto del Consiglio n. 111.348 del 27/07/2017 con il quale si è provveduto all'aggiornamento del preventivo stesso;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti;

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;



Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 *"Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali"* e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Preso atto del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo all' *"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* in vigore dal 19/4/2016;

Visto il Decreto n. 56 del 19/4/2017 correttivo del nuovo codice degli appalti

Richiamata la Determina n. 401 del 23/12/2014 , con la quale è stato affidato all'Ing. Paolo Bacchiarri l' *"Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale ed Azienda speciale Ce.f.a.s. 01/01/2015- 31/12/2017 - SMART CIG NUM Z43123460A"*, al costo annuo di € 4.060,16, (di cui € 3.200,00 +

€ 128,00 per oneri Inarcassa 4% + € 732,16 per Iva 22%), e quindi per un totale triennale di €12.180,48 (Inarcassa ed IVA comprese), in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 41783 del 09/12/2014;

Visto il Decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017, con il quale è stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti ed in particolare l'art. 2, a norma del quale *"le nuove camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'allegato b) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni"*;

Visti, in particolare, l'art. 3 del Decreto sopra citato, a norma del quale *"le nuove camere di commercio di subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio"*, ed il successivo art. 8 comma 1, ai sensi del quale *"con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti"*;

Preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale **n. 261 del 13/12/2017** con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

Considerato, pertanto, che, per effetto di tale sentenza, deve applicarsi l'art. 3 del D.lgs. 281/1997, a norma del quale *“Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata” (comma 3)*, e, *“In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive” (comma 4)*;

Rilevato, pertanto, che, quand'anche non venisse raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere di confermare comunque l'accorpamento (provvedendo con deliberazione motivata) oppure di ritenere sussistenti ragioni di urgenza tali da deliberare in tal senso senza la previa intesa della Conferenza Stato – Regioni;

Considerato, quindi, che l'accorpamento con la Camera di Commercio di Rieti, ad oggi sospeso per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe in teoria essere successivamente confermato dal Consiglio dei Ministri, e che pertanto, un eventuale nuovo contratto – che fosse destinato solo alla sede camerale di Viterbo – potrebbe dover essere risolto anticipatamente al fine della stipula di un ulteriore contratto che sia destinato a soddisfare le esigenze delle sedi camerali di Viterbo e Rieti;

Constatata, quindi, la situazione di incertezza al riguardo, e ritenuto, pertanto, opportuno, sia per non ledere le aspettative dell'eventuale nuovo contraente sia per non aggravare ulteriormente il procedimento, confermare, fino all'esito della sopra citata Conferenza Stato – Regioni, il contratto in essere con l'Ing. Paolo Bacchiarri, il quale – con mail del 29/11/2017, acquisita al Prot. n. 20773 - ha comunicato alla Camera la propria disponibilità ad eseguire l'incarico in oggetto per l'anno 2018 alle stesse condizioni del contratto in essere;

Considerato, in aggiunta a ciò, che, a differenza degli affidamenti degli altri servizi e/o della fornitura di beni di uso corrente, i quali sono caratterizzati dall'esecuzione, continuata o periodica, di prestazioni standardizzate – il servizio di RSPP è estremamente complesso, in

quanto ha ad oggetto la predisposizione di documenti atti a soddisfare esigenze sempre mutevoli, legate ai cambiamenti sostanziali che abbiano a verificarsi nell'organizzazione del lavoro dell'Ente (p. es. l'aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi), e quindi presuppone una ampia conoscenza – anche dal punto di vista storico – delle dinamiche organizzative e degli ambienti lavorativi;

Ritenuto, quindi, opportuno, al momento, visto l'approssimarsi della scadenza del contratto in oggetto, confermare il relativo incarico – per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – all'Ing. Paolo Bacchiarri, attuale contraente, anche alla luce, oltre che della elevata professionalità, anche della disponibilità e correttezza finora dimostrate dallo stesso nei rapporti con l'Ente, e tenuto conto che sulla base del preventivo presentato in data 29/11/2017 sono state mantenute le medesime condizioni dell'appalto in essere;

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che *"Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*;

Considerato che, a partire dal 28/08/2017, è divenuto operativo il nuovo bando MEPA denominato *"Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione"*, il cui Capitolato – acquisito agli atti – prevede a catalogo i seguenti servizi:

- *indagini non strutturali*
- *catasto*
- *vulnerabilità sismica*
- *anagrafica immobile*

Accertato, tuttavia, che le prestazioni relative ai suddetti servizi non rientrano nell'ambito delle mansioni conferite al R.S.P.P. dall'art. dall'art. 33 comma 1 del D.lgs. 81/2008, che di seguito si elencano:

- a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Rilevato, pertanto, che nel caso di specie non è applicabile il bando MEPA sopra citato;

Visto l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede i requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto;

Preso atto che la verifica dei requisiti è già stata completata, e dalla stessa è risultato – come da esiti acquisiti agli atti istruttori – che l'Ing. Paolo Bacchiarri è in regola con tali requisiti, come di seguito indicato:

Agenzia delle Entrate: esito prot. 21102 del 04/12/2017

Carichi Pendenti: esito prot. 22059 del 14/12/2017;

Casellario: esito prot. 22043 del 14/12/2017

D.U.R.C.: scadenza 04/04/2018 (Prot. n. 22741 del 27/12/2017)

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del

Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Ritenuta, quindi, sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, nelle more di ulteriori indicazioni dal Sitalr o dall’Anac;

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera. n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

-Acquisito, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo **SMART CIG NUM Z1F21808F5**, gestibile con procedura semplificata;

Vista l’istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l’affidatario in argomento che non ha reso necessaria l’astensione del funzionario istruttore, ai sensi dell’art. 7 DPR 62 del 16/04/2013;

D E T E R M I N A

Di affidare – *ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* – all’ Ing. Paolo Bacchiarri, con studio in Montefiascone (VT), Via Isonzo 8/A, C.F. BCCPLA51A01F499H, P.IVA. 00329990568 – l’*“Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale*

ed Azienda speciale Ce.f.a.s – Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - SMARTCIG Z1F21808F5”, al prezzo di € 3.200,00 + Inarcassa 4% + IVA 22%, per un totale di € 4.060,16, ossia alle medesime condizioni del contratto in essere SMARTCIG Z43123460A, giusta mail di conferma del 29/11/2017, acquisita al Prot. n. 20773;

Di dare atto che l'Ing. Paolo Bacchiarri è in regola con i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, a comunicare al medesimo il presente affidamento, indicando lo **SMARTCIG NUM Z1F21808F5** e richiedendo allo stesso di riportarlo su ogni futura documentazione afferente l'incarico/appalto in argomento, nonché di acquisire, entro e non oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, gli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di informare circa l'obbligo di assolvimento del bollo – per l'accettazione della quotazione - ai sensi degli art. dell'art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972 , e della necessità di dare contezza alla Camera di tale assolvimento ai sensi dell'art. 19 del medesimo DPR 642/72;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell'Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l'incarico con esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 giorni dalla data di acquisizione di idonea fattura;

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza — alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all'annualità di valenza contrattuale



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."